

Dice ancora l'onorevole Barbato: se la legge del 1865 ha creato questi diritti, una legge successiva può distruggerli. Siamo perfettamente d'accordo; ma se si riconosce l'esistenza di questi diritti acquisiti dai proprietari e poggiati sopra una antica ragione di dominio; se, dico, si riconosce l'esistenza di questi diritti è per lo meno conveniente ed equo che i diritti stessi siano rispettati.

Ad ogni modo si potrà trovare una forma conveniente per la quale il giusto desiderio espresso dagli onorevoli interroganti, coordinato con questo diritto di prelazione, possa essere soddisfatto nel senso di stabilire quasi una graduatoria tra i proprietari frontisti, contadini e cooperative di contadini per agevolare quanto più sia possibile la formazione della piccola proprietà ed il vantaggio delle classi lavoratrici.

**Presidente.** Segue un'interrogazione degli onorevoli Cabrini e Maino al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla costituzione del collegio dei *probi-viri* per la industria del vestiario in Milano, già chiesta nel marzo 1902 dalla Società di mutuo soccorso e miglioramento fra sarti e sarte e nel maggio 1902 dalla Camera di Commercio di quella città. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Alla tassativa e precisa domanda degli onorevoli Maino e Cabrini io posso rispondere a sensi del regolamento della Camera brevemente con una esplicita dichiarazione. Sono lieto di annunciare agli onorevoli interroganti che il Ministero, accogliendo i voti della Camera di commercio di Milano, prestissimo diramerà gl'inviti, come è prescritto dalla legge 15 giugno 1893, sicchè il collegio dei *probi-viri*, di cui s'interessano tanto gli onorevoli Maino e Cabrini, sarà presto costituito.

**Presidente.** L'onorevole Maino ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Maino.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato a me non rimane che prenderne atto e dichiararmene soddisfatto, esprimendo la speranza che presto questa costituzione sia un fatto compiuto.

### Seguito della discussione del disegno di legge per il bonificamento dell'Agro Romano

**Presidente.** Essendo passati i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca

il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 serie 3<sup>o</sup> concernente il bonificamento dell'Agro Romano.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta ieri sospesa all'articolo 6, del quale fu approvata una parte, in conformità ad una proposta della maggioranza della Commissione, cui dava il suo consenso l'on. Lollini.

La proposta approvata è la seguente:

« Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio Decreto 29 giugno 1902 n. 281, in quanto sieno applicabili e con le seguenti modificazioni:

a) il prezzo d'asta sarà di 80 volte il tributo diretto verso lo Stato;

b) qualora non si presentino oblatori, i fondi espropriati saranno aggiudicati allo Stato. »

**Manna, della Commissione.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Manna, della Commissione.** Oltre le lettere a e b bisogna aggiungerne un altro comma che io presento in questo momento, a nome della Commissione.

**Presidente.** La maggioranza della Commissione propone che all'emendamento approvato ieri si faccia quest'aggiunta:

« c) Non si fa luogo che ad unico incanto. Non di meno, tanto nel caso che l'immobile sia aggiudicato allo Stato in base al minimo indicato nella lettera a), in mancanza di oblatori, quanto se sia aggiudicato ad altro deliberatario, si l'ammette aumento del sesto, secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile ». »

**Lollini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ella, onorevole Lollini, ha un emendamento aggiuntivo all'emendamento approvato ieri. Lo mantiene o lo ritira?

**Lollini.** Lo mantengo.

**Presidente.** Leggo dunque il suo emendamento.

« Le notificazioni che per la detta legge devono eseguirsi per mezzo dei messi esattoriali, si faranno a ministero degli uscieri di pretura.

« Quando la Commissione istituita con l'articolo 11 riconosca opportuno che, per